

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
(CIG D Nazionale)**

ROSSIGNOL SCI SRL (P.IVA. 00161930029), con sede legale in Via Milani 8, Milano nella persona del legale rappresentante pro tempore Alessio Meda;

FILCAMS CGIL NAZIONALE nella persona di Luca De Zolt;
FISASCAT CISL NAZIONALE nella persona di Stefania Chicca;
UILTUCS UIL NAZIONALE nella persona di Antonio Vargiu;

congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO

- o che le Parti hanno esaminato congiuntamente, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015, le problematiche legate all'epidemia denominata "Coronavirus", che anche in questa fase costringe la Società a ridurre le attività dei lavoratori per un calo importante riferito ai flussi di clientela ed alle vendite e/o al rispetto delle chiusure per i lock down territoriali regionali e /o locali o quanto diversamente disposto rispetto ai codici ATECO;
- o che la Società occupa alla data del 11 gennaio 2021 n. 65 lavoratori di cui n. 13 contratti a termine, n. 3 contratti intermittenti e n. 2 Dirigenti ed applica il CCNL Commercio Confcommercio ed ha sede a:
 - Formigiana (VC) Strada Statale 230, 34, n.36 dipendenti;
 - Serravalle (AL) Viale della Moda 2/4, n.3 dipendenti;
 - Milano (MI) Corso Venezia 14, n.6 dipendenti;
 - Montebelluna (TV) Via San Gaetano 243, n. 5 dipendenti;
 - Noventa di Piave (VE) Via Marco Polo 1, n. 4 dipendenti;
 - Roma (RM) Via dei Rudereri di Torrenova 55, n. 5 dipendenti;
 - Verona (VR) Via Germania 1, n. 4 dipendenti;
 - Rodengo-Saiano (BS) Via Vincenzo Foppa 13, n. 2 dipendenti.
- o che la situazione è dovuta ad eventi transitori non imputabili alla Società o ai dipendenti ma all'emergenza COVID-19;
- o che la Società versa regolarmente il contributo di Cigs nell'ultimo semestre;
- o che il ricorso alla cassa integrazione prevede la riduzione o sospensione dal lavoro per n. 58 dipendenti come da allegato al presente verbale (da intendersi parte integrante dello stesso) impiegati presso tutte le unità sopra riportate;
- o che la riduzione o sospensione dal lavoro sarà fino ad un massimo di zero ore dal 11 gennaio 2021 per numero 12 settimane anche non consecutive ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sino al 30 giugno 2021, salvo ogni proroga necessaria nel rispetto dei limiti di legge;
- o che in forza dell'art. 1 L. 178/2020 non è richiesto il requisito dell'anzianità di 90 giorni nell'unità produttiva;
- o che la Società non ha mai usufruito dell'intervento di ammortizzatori sociali con una motivazione diversa da Covid 19.

AV

Solinas

ZW

MA

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. Le premesse fanno parte integrante delle intese;
2. Il trattamento di cassa integrazione decorrerà dal 11 gennaio 2021 per numero 12 settimane anche non consecutive ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sino al 30 giugno 2021, salvo ogni proroga necessaria nel rispetto dei limiti di legge. Il ricorso alla cassa integrazione prevede la riduzione o sospensione dal lavoro per n. 58 dipendenti come da allegato al presente verbale (da intendersi parte integrante dello stesso) impiegati presso tutte le unità sopra riportate;
3. In linea generale la riduzione dell'orario di lavoro e/o sospensione - se non disposta la chiusura dell'esercizio dalle autorità - verrà effettuata per quanto possibile utilizzando meccanismi di equa rotazione tra mansioni fungibili delle professionalità ed in funzione delle esigenze tecnico organizzative della Società nel rispetto delle norme dei Protocolli sottoscritti tra Governo e Parti Sociali del 14 marzo e del 24 aprile 2020 ed eventuali normative che potranno essere emanate.
4. La Società potrà articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
Le parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno settimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore.
Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno ordinario, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate.
Con riferimento al presente punto resta inteso che verranno effettuati momenti di confronto tra le parti.
5. La Società ove consentito anticiperà il trattamento di cassa integrazione, ove non fosse possibile – in considerazione della disciplina di emergenza - riconoscerà ai dipendenti che ne faranno richiesta scritta un prestito infruttifero di pari importo che verrà compensato sulla tredicesima mensilità maturata e se non capiente sulla prima mensilità non ridotta dall'intervento di CigD e/o sulle competenze di fine rapporto e TFR qualora il rapporto di lavoro dovesse per qualsivoglia ragione e causa. I lavoratori riceveranno una comunicazione scritta riferita al prestito come in precedenza e le compensazioni avverranno senza ulteriore avviso.
6. La Società provvederà all'invio delle pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo.
7. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende pienamente assolto l'obbligo di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 1 L. 178/2020.

Letto, Confermato e Sottoscritto e inviato via PEC

Sottoscritto in via telematica, 14.1.2021

Rossignol Sci S.r.l.


FILCAMS CGIL NAZIONALE

FISASCAT CISL NAZIONALE

UILTUCS UIL NAZIONALE



